

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MAMMÌ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

### Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Con la legge 16 aprile 1984, n. 78, è stato prorogato al 31 dicembre 1990 il termine per la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato affidato alla Banca d'Italia.

Tale servizio è stato ininterrottamente svolto, con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione del tesoro, dalla Banca d'Italia sin dal 1894.

I diversi provvedimenti di proroga hanno gradualmente accentuato i caratteri di interesse generale di questo servizio che soltanto l'Istituto di emissione è in grado di assolvere, ove si consideri che i gravi impegni da esso derivanti – anche al fine di fronteggiare gli sfasamenti, a volte notevoli, che si verificano tra gli introiti ed i

pagamenti per conto dello Stato – si riflettono immediatamente sulla liquidità del sistema e la composizione del medio circolante.

In vista, pertanto, della prossima scadenza stabilita dalla legge di che trattasi, si ravvisa necessario prorogare ulteriormente il termine della gestione. A ciò si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, con il quale, ferma restando l'osservanza della normativa in vigore, nel disporre la proroga di tale gestione sino al 31 dicembre dell'anno 2010, si prevede il rinnovo automatico della medesima qualora non vi sia disdetta di una delle parti con un anticipo di cinque anni sulla data della scadenza.

Una proroga ultradecennale si rende necessaria per l'andamento sempre più complesso del servizio; l'alto grado di efficienza acquisito dalla Banca d'Italia dà sicuro affidamento che essa, avvalendosi anche delle più moderne attrezzature tecnologiche, ampiamente collaudate nel corso degli ultimi tempi e da ammortizzare, possa continuare a svolgere tale servizio con la massima regolarità.

Fermo restando che la presenza articolata della Banca d'Italia nell'intero territorio nazionale è fondamentale per lo svolgimento di tutte le funzioni d'istituto, nondimeno si ravvisa l'esigenza di disporre, in concomitanza con i processi evolutivi in corso, un'adeguata flessibilità delle scelte relative agli insediamenti territoriali, al fine di realizzare, nel rispetto degli interessi generali, migliori combinazioni di qualità e di economicità dei servizi.

Pertanto, al comma 2 di detto articolo 1 si prevede che la Banca d'Italia svolga il servizio mediante sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sentita la stessa Banca d'Italia, tenendo conto della suddetta esigenza.

Il successivo articolo 2 riproduce sostanzialmente una disposizione già contenuta nell'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78, che prevede la possibilità di affidare all'Amministrazione postale o ad istituti di credito operazioni già svolte dalla Banca d'Italia medesima nell'ambito dell'espletamento del servizio di tesoreria provinciale.

È inoltre previsto che nuove o maggiori prestazioni, rispetto a quelle già svolte, debbano essere preventivamente concordate fra la Banca d'Italia e il Ministero del tesoro; ciò al fine di consentire all'Istituto incaricato del servizio di tesoreria di attrezzarsi convenientemente per l'espletamento delle nuove operazioni.

Con l'articolo 3 sono stati disciplinati i rapporti fra l'Istituto incaricato del servizio

di tesoreria e la Cassa depositi e prestiti, dato il cambiamento della natura giuridica della Cassa medesima, stabilendo che alle operazioni di incasso e pagamento per conto della Cassa depositi e prestiti debbano essere applicate le norme di contabilità di Stato. Si è inoltre ritenuto necessario rendere la Cassa compartecipe del costo del servizio per le operazioni che la Banca d'Italia svolge per conto della medesima, avendo la stessa acquisito lo *status* di azienda autonoma.

Con l'articolo 4 si autorizza la stipula delle convenzioni occorrenti per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia.

Con l'articolo 5 si prevede la possibilità di emanare, con decreti del Ministro del tesoro, nuove disposizioni regolamentari intese a semplificare gli incassi ed i pagamenti per conto dello Stato, nonchè la rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria anche mediante l'impiego di strumenti informatici.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che con tali decreti possano essere stabiliti i casi in cui escludere l'emissione dei titoli di spesa e di entrata in favore dell'Erario per somme inferiori ad un importo che sarà determinato sulla base delle informazioni sulla entità dei titoli in parola, entro il limite massimo di lire 20.000; ciò al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni e le tesorerie pongano in essere procedimenti contabili il cui costo potrebbe risultare superiore al credito o al debito per il quale si procede ed in analogia a quanto già avviene per i crediti e debiti d'imposta (Irpef, Ilor) d'importo fino a lire 20.000.

Infine, con il comma 3 dell'articolo 5 si abroga l'articolo 2 della citata legge di proroga n. 78 del 1984, in materia di affidamento dei servizi all'Amministrazione postale o ad istituti di credito. Con l'articolo 6 si dispone infine che l'emananda legge abbia effetto dal 1° gennaio 1991.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio.

3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte cinque anni prima della scadenza.

**Art. 2.**

1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione postale o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.

3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

## Art. 3.

1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato.

2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.

## Art. 4.

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

## Art. 5.

1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a lire 20.000.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.

## Art. 6.

1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1991.